

LINEE GUIDA PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE PER ACCEDERE ALLA
QUOTA DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF DEVOLUTA ALLA DIRETTA
GESTIONE STATALE
2015

MODALITA' DI INVIO DELLA DOMANDA

Per **le categorie individuate** dal d.P.R. 10 marzo 1998, n.76 (Fame nel mondo, Calamità naturali, Conservazioni dei beni culturali, Assistenza ai rifugiati) dall'annualità 2015 la data di presentazione delle istanze è fissata al **30 settembre di ogni anno**.

Le istanze potranno essere inviate (a mezzo raccomandata A/R o PEC ovvero con le altre modalità di cui all'art.65 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82,) al seguente indirizzo:

- Posta ordinaria:

Alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento amministrativo - presso Ufficio accettazione corrispondenza di Palazzo Chigi - Piazza Colonna 370 - 00187 Roma - (indicare sulla busta "Istanza otto per mille 2015 (specificare la categoria di intervento)"

- Per posta elettronica certificata :

All'indirizzo istituzionale di posta elettronica certificata dedicato in via esclusiva: ottopermille.dica@pec.governo.it (indicare "Istanza otto per mille 2015 - Ente richiedente e oggetto della richiesta di contributo" (specificare la categoria di intervento). Le istanze dovranno essere inviate **ESCLUSIVAMENTE** all'indirizzo PEC dedicato.

Qualora l'istanza dovesse essere respinta dalla casella di posta certificata per il superamento della sua capienza, la stessa **potrà essere rinviata nei giorni successivi alla scadenza del 30 settembre**. In questo caso occorrerà **allegare anche il messaggio di mancata consegna** comprovante l'inoltro nei termini previsti. Gli allegati da inviare tramite PEC dovranno avere una dimensione massima di 10/MB per file e un formato secondo le modalità previste dalla vigente normativa (es. formato pdf). Inoltre, per ragioni legate alla scadenza temporale, non potranno essere accettate istanze inviate tramite servizi di *cloud storage* (es. Dropbox, Wetransfer, Jumbo mail etc.).

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande dovranno essere redatte utilizzando il modello allegato al d.P.R. 76/1998 ([allegato A](#)).

Non potranno essere accolte le domande redatte in modo difforme rispetto all'allegato A) o secondo i modelli di domanda precedenti all'entrata in vigore delle recenti modifiche introdotte al d.P.R. 76/1998. Per i soggetti pubblici, **le domande dovranno essere protocollate e sottoscritte dal legale rappresentante o da un soggetto delegato** (allegare eventuale delega).

Per i soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni, le domande dovranno essere **inviare in bollo** (salvo i casi di esenzione previsti dalle vigenti normative), con indicazione della data di compilazione e la sottoscrizione del legale rappresentante.

Le istanze dovranno inoltre contenere le informazioni richieste dall'allegato B, che dovrà essere datato e sottoscritto dal legale rappresentante e dal responsabile tecnico.

I professionisti dovranno inviare, oltre all'indirizzo e recapito telefonico, anche l'indirizzo di PEC così come previsto dall'art. 16 del D.L. 29/11/2008, n.185 convertito dalla Legge 28 gennaio 2009, n.2.

Si segnala che, a seguito dell'entrata in vigore nel 2014 delle modifiche al d.P.R. 76/1998, gli allegati A e B dovranno essere ripresentati anche da coloro che fanno riferimento alla documentazione prodotta per il medesimo intervento nel biennio precedente.

Si evidenzia che per "biennio precedente" si intende la documentazione tecnica progettuale già agli atti, datata **da non oltre due anni**. Non potranno essere accolte istanze che fanno riferimento a precedenti domande presentate che, a loro volta, fanno riferimento alla documentazione tecnica di oltre 2 anni o anche di più. In ogni caso, la documentazione fotografica a colori, il computo metrico e il quadro economico dovranno essere aggiornati anche rispetto ad eventuali aumenti dei prezzi o all'IVA.

Le attestazioni relative al possesso dei requisiti soggettivi, di cui [di cui al Modulo 1 e 2](#) del d.P.R. 76/1998 devono essere sempre ripresentate, anche se nulla è invariato rispetto all'anno precedente.

Non saranno accettate dichiarazioni diverse da quelle rilasciate dall'Istituto bancario, ai sensi del d.lgs. 385/1993, anche se nulla è invariato rispetto all'anno precedente

Per ogni progetto è necessario inviare una specifica richiesta economica, accompagnata dall'allegato B e dalla documentazione tecnica progettuale.

Non saranno accolte istanze di richieste economiche cumulative che riferiscono a più progetti di una stessa categoria di intervento.

CAUSE DI ESCLUSIONE

Saranno escluse dal procedimento tutte le istanze rientranti nei casi previsti dall'art.6-bis del d.P.R. 76/1998.

Inoltre saranno inammissibili le istanze con l'allegato B incompleto o non conforme. Per quanto riguarda la categoria "Conservazione di beni culturali", si fa presente che la relativa **istanza non potrà essere accolta** ove non risulti intervenuta la verifica ovvero la dichiarazione dell'interesse culturale ai sensi del Codice dei Beni Culturali (D.lgs.42/2004), come indicato alla voce 13, punto 1 dell'Allegato B, parte integrante del d.P.R. 76/1998.

Al riguardo si fa presente che non è sufficiente che il bene rientri tra le cose di cui all'articolo 10, comma 1, del predetto Codice dei beni culturali che, per effetto

dell'articolo 12, comma 1, pur non essendo ancora intervenuta la verifica ex articolo 12, comma 2, sono comunque soggette alle disposizioni di tutela della Parte II del Codice fino a quando non sia stata effettuata la verifica stessa. Né rientra a tali fini l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori rilasciata dal Soprintendente, ai sensi dell'art.21 del Codice, in cui nelle premesse è indicato che il bene, oggetto dell'autorizzazione, è da considerarsi di particolare interesse.